

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO VERDICCHIO

Seduta del 10/02/2026

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente lamenta una segnalazione effettuata a suo carico dall'intermediario resistente, senza aver rispettato l'obbligo di preavviso di cui all'art. 4, comma 7, del codice deontologico. Chiede, pertanto, l'immediata cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati SIC.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, precisa che le segnalazioni negative nei SIC sono state a suo tempo effettuate in relazione a tardivi o mancati pagamenti delle rate del mutuo sottoscritto dal ricorrente. A riprova di ciò, allega l'estratto conto del rapporto in questione.

Ciò premesso, fa presente di aver provveduto a cancellare le segnalazioni negative presenti nei SIC a nome del ricorrente, non avendo rinvenuto la copia della comunicazione di preavviso inviata a quest'ultimo.

L'intermediario allega evidenza delle visure in Crif ed Experian aggiornate, attestanti l'assenza di segnalazioni pregiudizievoli a carico del ricorrente e precisa che la cancellazione era già stata comunicata al cliente in sede di riscontro al reclamo con nota del 21/07/2025.

L'intermediario chiede, pertanto, al Collegio *“di ritenere superata la problematica sollevata dal ricorrente”* e di rigettare nel merito il ricorso.

Nelle repliche il ricorrente chiede, altresì, *“un equo ristoro per il danno non patrimoniale subito a causa della segnalazione illegittima”*.

Nelle controrepliche l'intermediario rileva l'infondatezza di tale domanda, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità cui l'ABF aderisce.

La questione all'esame del Collegio concerne la legittimità di segnalazioni in Crif a carico del ricorrente

il quale, pur senza contestare il presupposto sostanziale delle medesime (che appare peraltro provato), ne chiede la cancellazione, poiché esse non sarebbero state precedute dal preavviso normativamente previsto.

È in atti evidenza delle segnalazioni contestate, in particolare il ricorrente ha allegato una visura tratta dal Crif i cui dati risultano aggiornati al 31/05/2025.

In sede di controdeduzioni l'intermediario ha reso noto di aver provveduto alla cancellazione delle segnalazioni contestate, pur sostanzialmente legittime (come risulta dall'estratto conto allegato), non avendo reperito la comunicazione di preavviso al ricorrente. A riprova dell'avvenuta cancellazione allega evidenze aggiornate al 10 ottobre 2025 (riferite alla segnalazione del 30/09/2025) tratte dagli archivi Crif ed Experian.

Considerato quanto precede, è da ritenere cessata la materia del contendere.

La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale è irricevibile, in quanto avanzata dal ricorrente soltanto in sede di repliche, in contrasto con le vigenti Disposizioni ABF, che precludono al ricorrente di ampliare in quella sede la domanda iniziale (cfr. Sez. VI, par. 1). Essa, inoltre, è anche infondata nel merito alla luce del consolidato orientamento di questo Arbitro, che, pur in assenza del preavviso, esclude il ristoro dei danni, laddove sia sussistente – come nel caso in esame – il presupposto sostanziale della segnalazione.

P.Q.M.

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE